



Procura Generale della Repubblica Lecce

Direttiva esplicativa dei criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza in tema di concordamento in appello Settembre 2023

Premessa

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 - serie generale, in vigore dal 01/11/2022, è stato completamente riscritto il testo dell'articolo 599 bis codice procedura penale.

In particolare, due sono le più significative innovazioni della riforma:

1. la abolizione del comma 2 dell'articolo 599 bis c.p.p. e quindi di tutte le preclusioni esistenti in ordine al divieto di procedere con concordamento per i delitti in tale comma indicati;
2. l'obbligo per le parti di depositare, a pena di decadenza, nella cancelleria della Corte di Appello la proposta di concordamento almeno 15 giorni prima della data fissata per l'udienza.

Il nuovo testo del citato articolo:

599-bis. Concordamento anche con rinuncia ai motivi di appello

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.

2. Abrogato

3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, quando ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la Corte di Appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto,

indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

La ratio dell'istituto

Entrando nel merito, risulta evidente che la riforma ha voluto incentivare nel massimo grado possibile il ricorso a strumenti di deflazione dibattimentale. Ciò in vista anche dell'applicazione della disciplina dell'articolo 344 bis cpp così come introdotto dalla legge 134/2021 in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Nell'intendimento del legislatore, tutti gli strumenti deflattivi sono stati incentivati. Nel caso specifico del giudizio di appello, l'evidente volontà della riforma è quella di ridurre la durata dei processi al fine di evitare che si giunga alla situazione certamente patologica di una dichiarazione di improcedibilità. Lo strumento deflattivo tipico del giudizio di impugnazione è dunque rappresentato dal nuovo articolo 599 bis c.p.p. e deve essere applicato nella maniera più flessibile possibile.

La deflattività intrinseca dell'istituto del nuovo concordamento deve, tuttavia, trovare equo bilanciamento nella valutazione concreta dei singoli fatti di reato, considerati in base alla gravità oggettiva degli stessi, all'allarme sociale che ne è derivato, alla gravità delle conseguenze in danno delle persone offese.

Proprio alla luce delle esigenze di effettuare un concreto bilanciamento tra la deflazione processuale e applicazione di una giusta pena per i fatti di reato, viene adottato il presente provvedimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 599 bis codice di procedura penale al fine di dettare una disciplina uniforme dei magistrati della procura generale.

La circostanza, poi, che la proposta di concordamento debba, a pena di decadenza, essere depositata nella cancelleria della Corte di Appello almeno 15 giorni prima della data fissata per l'udienza, fa venir meno anche la previsione di cui all'articolo 53 c.p.p. relativa alla salvaguardia dell'autonomia del pubblico ministero in udienza, dal momento che la proposta di concordamento viene effettuata infatti, di regola, al di fuori dell'udienza.

Nel caso particolare previsto dal quarto comma del nuovo articolo 599 bis c.p.p., ossia di riproposizione in udienza proposta di concordamento respinta dalla corte, resta invece fermo il richiamo all'articolo 53 c.p.p. del rispetto dell'autonomia decisionale del magistrato di udienza nelle sue valutazioni. Autonomia decisionale che dovrà comunque essere esercitata nell'ambito delle linee di indirizzo adottate con il presente provvedimento.

Al contenuto del presente provvedimento sia legati tramite riunioni effettuate con tutti i magistrati dell'ufficio di procura generale e preventiva interlocuzione con tutti i procuratori della Repubblica del distretto, ordinari e minorili.

Tutto ciò premesso, il Procuratore generale della Repubblica di Lecce adotta la presente direttiva in materia di criteri orientativi per l'applicazione dell'istituto del concordamento in appello. La presente direttiva sostituisce le precedenti in materia alla luce delle esperienze applicative valutate nelle riunioni dell'Ufficio e con i procuratori della Repubblica del Distretto

1. Disposizioni di carattere generale

Le attribuzioni del Procuratore Generale previste dalla presente direttiva sono esercitate:

- a) dal Procuratore Generale di Lecce per la Corte di Appello di Lecce.
- b) dall'Avvocato Generale della Sezione distaccata di Taranto per la sezione distaccata della Corte di Appello di Taranto;

2. Visto del Procuratore Generale (Avvocato Generale di Taranto)

Prima di procedere al concordamento in appello e allo scopo di garantire una uniformità di valutazione da parte dell'Ufficio nel suo complesso, dovranno essere sottoposte al **preventivo visto scritto** del Procuratore generale (dell'Avvocato generale per la sede distaccata di Taranto), le proposte di concordamento che comportino una diminuzione di pena superiore ad 1/3, anche quando tale diminuzione sia conseguenza dell'accoglimento di motivi diversi da quelli relativi alla sola entità della pena inflitta e coinvolgono, a titolo di esempio, la concessione di circostanze attenuanti, la elisione di aggravanti o la riqualificazione giuridica del fatto in ipotesi meno gravi (vedi punto 5 .2).

Saranno parimenti sottoposte al **preventivo visto scritto** del Procuratore generale (dell'Avvocato generale per la sede distaccata di Taranto), le proposte di concordamento relative a condanne con pena inflitta pari o superiore a 10 dieci anni di reclusione, a prescindere dalla entità della riduzione della pena concordata.

3. Tempi e modalità della presentazione della richiesta di concordamento

In linea di massima, le richieste di concordamento potranno essere prese in considerazione solo con un anticipo di almeno 25 giorni rispetto alla data fissata per l'udienza.

La richiesta dovrà essere presentata al magistrato della Procura Generale designato per l'udienza e il rispetto del termine sopra indicato, certamente non perentorio, deve intendersi finalizzato a consentire in ogni caso il deposito della proposta scritta entro il quindicesimo giorno antecedente la data di udienza, fissato come termine a pena di decadenza.

Il deposito della richiesta di concordamento almeno 25 giorni antecedenti la data dell'udienza è dunque necessario per consentire una interlocuzione con il difensore che consenta una ponderata valutazione della fondatezza della richiesta in relazione anche all'interesse dell'Ufficio ad accedere al concordamento.

Sempre in linea di massima, le eventuali richieste di concordamento sottoposte all'attenzione del Procuratore generale in prossimità della scadenza del termine di 15 giorni, previsto a pena di decadenza, verranno prese in considerazione soltanto laddove sussistano specifiche situazioni di urgenza che giustificano il ritardo nella sottoposizione della proposta.

4. Deposito della richiesta

La nuova previsione dell'articolo 599 bis cpp prevede che la richiesta debba essere depositata nella cancelleria della Corte di Appello, senza tuttavia specificare da parte di chi.

Sarà pertanto consentito:

- a) consegnare all'avvocato richiedente l'originale della richiesta di concordamento vistata dal procuratore generale (che ne tratterà copia) in modo che sia il difensore a depositare l'atto presso la Corte di Appello;
- b) trattenere l'originale della richiesta di concordamento presso la segreteria della procura generale che provvederà al deposito presso la cancelleria della Corte di Appello.

La segreteria della procura generale annoterà per ogni proposta di concordamento quale sia la modalità di deposito adottata.

5. Criteri orientativi di carattere generale per il concordamento in appello

5.1. procedimenti con rilevante numero di imputati.

Spostando l'attenzione sul piano più propriamente operativo, un primo argomento meritevole di riflessione attiene ai processi con più imputati, rispetto ai quali occorre tenere in debito conto un peculiare fattore di rischio, cioè la eventualità di determinare – attraverso un concordamento limitato solo ad alcune posizioni e non alla loro totalità – la conseguente incompatibilità del collegio giudicante.

In tali evenienze è di fondamentale importanza coniugare la tempistica della richiesta di concordamento con la contemporaneità della decisione (dello stesso collegio) sulle posizioni che esulano dal concordamento.

Sempre con riferimento ai processi soggettivamente cumulativi, dovrà essere onere del magistrato designato valutare la reale incidenza deflattiva di un concordamento parziale per evitare che, ad uno sconto di pena per alcuni imputati, non corrisponda un reale ed effettivo sgravio motivazionale per la Corte di Appello.

D'altro canto, se la *ratio* dell'istituto è quello di avere un effetto deflattivo, è ragionevole accedere alle richieste di concordamento solo quando la rinuncia ai motivi dell'appello sia coerente con l'anzidetta finalità.

E ciò deve valere per tutti i tipi di processo non solo per quelli soggettivamente cumulativi ma anche per quelli con un solo imputato per quei casi in cui la penale responsabilità sia conclamata in modo assolutamente evidente sicché un eventuale concordamento si risolverebbe solo in uno sconto di pena senza un concreto beneficio di risparmio processuale per il Collegio giudicante. In definitiva, ciò che vale a giustificare l'opzione del concordamento è l'effettivo interesse dell'Ufficio ad una più spedita definizione della vicenda processuale.

5.2 procedimenti definiti con rito abbreviato

Sempre allo scopo di impedire il ripetersi di precedenti negative esperienze, si rivela utile una attenta valutazione del concordamento in relazione a condanne emesse all'esito di giudizio abbreviato già attenuate dall'applicazione della diminuzione procedurale.

Occorre, inoltre, tener presente l'introduzione della disposizione di cui all'articolo 442 comma 2 bis cpp che prevede la riduzione di 1/6 della pena inflitta da parte del giudice dell'esecuzione qualora l'imputato non abbia presentato impugnazione. Sicché, al fine di non depotenziare la portata innovativa di tale norma volta a eliminare la presentazione della impugnazione nel caso di giudizio abbreviato, è evidente che l'accoglimento di un concordamento sulla pena non potrà avvenire se non applicando una riduzione della pena pari o inferiore a 1/6, in analogia con quanto disciplinato dal comma 2 bis dell'articolo 492 c.p.p.

Criterio valido per tutti i procedimenti definiti in primo grado con il rito abbreviato, anche quelli cui non si applica la riforma Cartabia

A tale indicazione sarà possibile derogare soltanto:

1. quando, tenuto conto della gravità del reato, la pena comminata all'esito del rito abbreviato appaia manifestamente eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti ed in definitiva non coerente con la scelta del rito;
2. in caso di riconoscimento di circostanze attenuanti in grado di elidere le circostanze aggravanti applicate all'imputato;

3. in caso di riqualificazione del reato in ipotesi meno grave di quella ritenuta in imputazione.

Resta fermo l'obbligo del visto preventivo quando si tratti di procedimento con pena inflitta pari o superiore a dieci anni di reclusione.

5.3 limiti alle riduzioni di pena

Quando il concordamento abbia ad oggetto soltanto l'entità della pena, la riduzione non potrà comunque in genere essere superiore **ad 1/5 della pena inflitta in sentenza**; e ciò salva la eliminazione della pena per la esclusione di aggravanti o di reati satellite e fatta salva una eventuale riqualificazione dei fatti in ipotesi di reato meno gravi rispetto a quelle per le quali è intervenuta condanna.

Altro criterio idoneo ad orientare la valutazione del magistrato designato appare quello di riconoscere la possibilità di concordare la riduzione della pena inflitta all'esito del giudizio di 1° grado, con la concessione delle attenuanti generiche o con altro tipo di attenuanti; ove necessario con giudizio di prevalenza, qualora si ritenga che le stesse siano state immotivatamente negate dal primo Giudice.

In tutti quei casi in cui la valutazione del magistrato designato sia favorevole all'accoglimento della richiesta di concordamento, si reputa che la riduzione di pena, tendenzialmente, dovrà essere contenuta entro **il limite di 1/3 rispetto a quella inflitta all'esito del 1° grado in analogia** con il criterio già codificato di cui all'art. 444 c.p.p.

Il limite di 1/3 per la riduzione della pena è comunque il limite massimo possibile in caso di concordamento sul solo motivo relativo alla entità della pena. Tale limite non potrà essere derogato.

Si ribadisce che, sempre e comunque, l'opportunità di addivenire al concordamento dovrà ritenersi sussistente solo quando la rinuncia ai motivi di appello possa, in concreto, risolversi in un reale ed effettivo sgravio motivazionale, in fatto e in diritto, per la Corte di Appello e, in definitiva, in un reale risparmio di impegno processuale.

Resta fermo l'obbligo del visto preventivo quando si tratti di procedimento con pena inflitta pari o superiore a dieci anni di reclusione.

5.4 reati urbanistici ed ambientali.

Nel settore delle contravvenzioni urbanistico-edilizie ed ambientali l'effettiva demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'imputato, dopo la sentenza di condanna di primo grado, può essere valutata come indice di ravvedimento per l'accesso al concordamento, che in tal caso offrirà al condannato l'opportunità di un contenimento della sanzione a fronte di una concreta ed evidente utilità per il territorio e del risparmio di energie per l'esecuzione d'ufficio della demolizione. L'imputato dovrà provvedere agli incumbenti con una tempistica adeguata per consentire alla Corte e al Procuratore generale di garantire il rispetto della ragionevole durata del processo.

Per quanto riguarda i delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI bis CP (legge n. 68/2015) la esplicita previsione (art. 652 decies) del ravvedimento operoso con consistenti sconti di pena (dalla metà a due terzi) con termine per l'esecuzione del ripristino prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, va valutata con particolare attenzione per la possibilità

di concordamento in appello, al fine di non depotenziare la previsione temporale dell'art. 659 decies, come termine ultimo per fruire di sconti di pena.

6. Concordamento in udienza

Fatta salva la previsione di cui all'articolo 53 c.p.p., nel caso in cui si riproponga la necessità di aderire alla proposta di concordamento da effettuarsi in udienza così come previsto dal quarto comma dell'articolo 599 bis c.p.p., il magistrato delegato per l'udienza terrà in opportuno conto le ragioni del dissenso della corte rispetto alla proposta di concordamento bocciata.

Nel caso in cui il concordamento sia stato sottoscritto da altro magistrato, ove possibile si attiverà affinché sia tale magistrato a decidere sulla proposta di concordamento presentata in udienza. Ove tale soluzione non fosse praticabile, in magistrato di udienza procederà in totale autonomia, attenendosi ai criteri indicati nei punti precedenti della presente direttiva.

7. Concordamento e pene sostitutive

Il legislatore non ha disciplinato i rapporti tra l'istituto del concordamento previsto dall'articolo 599 bis c.p.p. e il sistema delle pene sostitutive introdotto dal decreto legislativo 150/22.

Ha invece provveduto a disciplinare espressamente tale potere in capo al pubblico ministero nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 448 comma uno bis c.p.p.).

Inoltre, la riforma ha concentrato esclusivamente in capo al giudice il potere di interlocuzione con gli uffici UEPE e di polizia giudiziaria per gli accertamenti necessari a valutare in concreto quale pena sostitutiva applicare, escludendo apertamente il Procuratore generale da qualsivoglia attività in materia.

L'insieme di tali previsioni conduce chiaramente ad escludere che con la proposta di concordamento si possa addivenire a proporre anche l'applicazione di pene sostitutive, attività riservata esclusivamente al giudice in un momento successivo.

Qualora fossero presentate dai difensori richieste di concordamento che contengano anche la richiesta di applicazione di pene sostitutive, il Procuratore generale esprimerà il proprio assenso o dissenso limitatamente ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla applicazione della pena sostitutiva.

Esprimerà invece il parere, previsto dall'articolo 545 bis c.p.p., in ordine alla possibilità astratta di applicazione della pena sostitutiva richiesta, fermi restando i successivi adempimenti e pareri previsti dalla vigente normativa.

8. Entrata in vigore e comunicazioni

La presente direttiva ha immediata vigenza.

Verrà comunicata dalla segreteria:


1. Ai Signori Avvocati generali

2. Ai Signori Magistrati della procura generale di Lecce e Taranto
3. All'Ufficio dibattimento della Procura generale
4. Ai Sigg. Procuratori della Repubblica, ordinari e per i minorenni, del distretto
5. Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto

Lecce il 5 settembre 2023

Il Procuratore Generale della Repubblica

Antonio Maruccia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Maruccia', written in a cursive style.